

QUESTIONE N. 43

IL CALCOLO DEI TERMINI PRESCRIZIONALI

DELITTO DI ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO EX ART. 615TER C.P. • CONTESTAZIONE DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 615TER, COMMA 3 RIFERITA ALL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 2, N. 1 C.P. • FATTO COMMESO IL 20 AGOSTO 2017 • CALCOLO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO

1. Il caso

Tizio, in qualità di ufficiale dei Carabinieri, il 20 agosto 2017 si introduceva nel sistema informativo della banca dati delle Forze di Polizia utilizzando le proprie credenziali. Nello specifico, per finalità private, l'imputato scaricava visure relative a veicoli di proprietà dell'ex coniuge della propria convivente per produrle in un procedimento civile. Nel capo d'imputazione, con riferimento alla sussistenza di eventuali circostanze aggravanti, era menzionata la "violazione ad un sistema di interesse pubblico", potenzialmente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 615ter, comma 3 con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2, n. 1 c.p.. Essendo trascorso molto tempo dalla commissione del fatto, Tizio si reca dal proprio legale per chiedere informazioni sulla quantificazione del termine prescrizionale, sulla sua decorrenza e sulla possibilità della declaratoria di estinzione del delitto allo stesso contestato, considerando che il Giudice ha fissato udienza per la chiusura dell'istruttoria dibattimentale ed eventuale discussione il giorno 5 febbraio 2025. Il candidato assuma le vesti del difensore e formuli le proprie considerazioni in ordine al quesito posto da Tizio.

2. I principi rilevanti

- Istituto della prescrizione del reato.
- Contestazione della circostanza aggravante.
- Calcolo del termine prescrizionale.
- Disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4 c.p., nel testo introdotto con la L. 103/2017.

3. Le disposizioni applicabili

CODICE PENALE

Art. 63. *Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.*

Art. 64. *Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.*

Art. 68 *Limiti al concorso di circostanze.*

Art. 157. *Prescrizione. Termine necessario a prescrivere.*

Art. 159. *Sospensione del corso della prescrizione.*

Art. 615ter. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.*

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 178. *Nullità di ordine generale.*

Art. 179. *Nullità assolute.*

Art. 185. *Effetti della dichiarazione di nullità.*

Art. 191. *Prove illegittimamente acquisite.*

4. Nodi problematici

- a) In caso di contestazioni di più circostanze aggravanti a "concorso omogeneo strutturato", quale disciplina prevista dall'art. 615ter, comma 3 c.p., come si calcola il termine di prescrizione?
- b) È affetta da nullità l'eventuale sentenza inerente un'imputazione in cui è riportata la generica menzione di una circostanza aggravante senza menzione dell'articolo di legge a cui la stessa dovrebbe riferirsi?
- c) La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4 c.p., nel testo introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, continua ad essere applicabile anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 134/2021, in relazione ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

5. Soluzione

- a) *Il termine prescrizione ex art. 157 c.p., di un reato per il quale è contestata una ipotesi di "concorso omogeneo strutturato" di circostanze aggravanti tutte ad effetto speciale, deve essere calcolato in aderenza al disposto dell'art. 157, comma 2 c.p., considerando la regola di disciplina contenuta nell'art. 68, comma 1 c.p.*
- b) *In tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ultimi non siano esplicitati nell'imputazione.*

c) *Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla L. 103/2017. Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla L. 134/2021.*

6. Orientamenti giurisprudenziali pertinenti

- a) Cass. pen., Sez. Un., 9 giugno 2017 (ud. 27 aprile 2017), n. 28953.
- b) Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2022 (ud. 25 novembre 2021), n. 7541.
- c) Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 4.
- d) Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2025, n. 2601.

7. Puntuazione concettuale

- Analisi dell'istituto della prescrizione del reato ex art. 157 c.p. e quindi delle modalità di calcolo del termine prescrizionale.
- Studio del concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale ed indipendenti.
- Contestazione delle circostanze aggravanti e diritto di difesa.
- Analisi delle distinte leggi di riforma dell'istituto della continuazione; individuazione delle disposizioni più favorevoli succedutesi nel tempo.

8. Illustrazione

La condotta contestata a Tizio, laconicamente descritta nell'atto di imputazione, in cui è solo richiamato l'art. 615ter c.p., è il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, commesso il 20 agosto 2017, giorno in cui si sarebbe consumato trattandosi di reato istantaneo. La fattispecie in interesse è posta a tutela della persona, Titolo XII del codice penale ed, in particolare, della inviolabilità dell'altrui domicilio, Sezione IV del Capo III. Preliminarmente è possibile sostenere che, ai sensi dell'art. 158 c.p., il termine di decorrenza della prescrizione è il giorno in cui sarebbe stato perpetrato l'accesso abusivo al sistema informatico, dunque il 20 agosto 2017.

Dalla lettura del capo d'imputazione si desume che a Tizio potrebbero essere state contestate le circostanze aggravanti di cui ai commi 2, n. 1 e 3 dell'art. 615ter c.p., seppure delle stesse non vi è alcuna menzione formale. In ordine alla prima, quindi l'art. 615ter, comma 2, n. 1 c.p., appare pacifico che l'imputato abbia operato l'accesso dal proprio ufficio, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, utilizzando le credenziali allo stesso rilasciate per il legittimo esercizio delle sue funzioni; si tratta dunque di circostanza che può ritenersi sostanzialmente contestata e la cui esistenza è deducibile da quanto riportato nell'atto di accusa; pertanto, il suo riconoscimento in una eventuale sentenza di condanna non potrà ritenersi sconosciuto dalla difesa

del prevenuto. Diverse conclusioni debbono formularsi riguardo all'ulteriore circostanza di cui all'art. 615ter, comma 3 c.p., tipica ipotesi di aggravante ad effetto speciale indipendente che individua nuovi limiti edittali nell'ipotesi del riconosciuto concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nello specifico, l'art. 615ter, comma 3 c.p., prevede due distinti aggravati di pena ulteriori rispetto a quelle già oggetto delle ipotesi di aggravamento di cui al secondo comma, nell'ipotesi in cui l'accesso abusivo abbia avuto ad oggetto «sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico». Si tratta di disposizione che disciplina, come fosse una autonoma aggravante indipendente, il relativo concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale.

Preliminarmente, dunque, occorre affrontare il tema se vi è stata una corretta contestazione della predetta aggravante ex art. 615ter, comma 3 c.p. Conforme giurisprudenza ha ritenuto che, riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove le stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, la cui sussistenza è anzitutto oggetto della valutazione compiuta dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicito nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale; ragion per cui la "necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone la scelta operata dalla pubblica accusa, fra tali possibili conclusioni, sia portata a conoscenza della difesa, non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie. In breve, nel caso in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitati nell'imputazione, la medesima circostanza - che non può essere contestata in fatto - non può in effetti ritenersi contestata all'imputata; in tal senso, si veda Cass. pen., sez. V, 25 novembre 2021, n. 7541, od anche Cass. pen., Sez. Un., 18 aprile 2019, n. 24906. Ciò comporta che della circostanza, così come contestata dalla Pubblica Accusa, il Giudice non debba tenerne conto, escludendola, considerando per converso che il suo riconoscimento in sede di condanna comporterebbe, nella parte relativa a tale statuizione, la nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., annoverata dall'art. 179 di rito tra le figure di nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento; in tal senso, si veda Cass. pen., sez. II; 29 gennaio 2014, n. 11953.

Pertanto, nel quantificare il termine di estinzione del delitto di cui all'art. 615ter c.p., il Giudice non dovrebbe considerare l'aggravante di cui al comma III del richiamato art. 615ter. In tal caso, il termine prescrizionale, decorrente dal 20 agosto 2017, sarebbe oggi quantificabile nel limite edit-tale massimo determinato dalla contestazione della sola aggravante ex art. 615ter, comma 2, n. 1) e dunque in 10 anni, aumentata di un 1/4 per l'inter-vento di almeno uno degli atti interruttivi previsti dall'art. 160, comma 2 c.p., e quantificabile in 12 anni e 6 mesi.

Occorre però rilevare che l'art. 615ter c.p., è stato oggetto di modifica introdotta con l'art. 16, comma 1, lett. b), n. 11. della L. 90/2024, con un incremento dei limiti edittali di pena, il cui massimo era pari ad anni 5 di reclusione. Pertanto, in ossequio al disposto dell'art. 2, comma 4 c.p., il termine prescrizionale ordinario è quantificabile in 6 anni, aumentato di 1/4 ad anni 7 e mesi 6 per l'occorrenza interruzione, decorrente dal 20 agosto 2017. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si dovrebbe dunque estinguere per prescrizione il 20 febbraio 2025.

Un diverso termine prescrizionale verrà individuato nel caso in cui si dovesse ritenere corretta la contestazione dell'aggravante ex art. 615ter, comma 3 c.p. In tal caso, per il calcolo del tempo di estinzione si dovrà considerare il concorso omogeneo e strutturato delle circostanze aggravanti previste dall'art. 615ter, commi 2 e 3 c.p.; la prima di esse prevedeva, *ante* la riforma introdotta con la L. 90/2024, un incremento della pena massima prevista per la fattispecie di "abusivo accesso" da «fino a tre anni» a «cinque anni», ag-gravio quindi di due anni, percentualmente quantificabile nel 66,67%, valore approssimato in eccesso, comunque superiore ad 1/3 che consente di con-fermare la natura di circostanza speciale ad effetto speciale dell'aggravante ex art. 615ter, comma 2 c.p. Più articolato è il calcolo dell'incremento quale conseguenza del concorso strutturato dell'ulteriore aggravante ex art. 615ter, comma 3, seconda ipotesi che, nel caso di pubblico ufficiale che compie un accesso abusivo in uno dei sistemi telematici o informatici elencati nella disposizione richiamata, comporta un incremento della pena, già aggravata ai sensi del comma 2, da «cinque anni» a «otto anni», con un incremento quindi di tre anni. In detta ipotesi, l'aumento è percentualmente quantifica-bile in 60%; anche in questo caso, pertanto, la circostanza prevista dall'art. 615ter, comma 3 c.p., è una circostanza speciale ad effetto speciale.

È possibile quindi formulare una prima considerazione preliminare, e cioè che le circostanze aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 615ter c.p., sono entrambi speciali ad effetto speciale, risultando la più grave quella disciplinata dal comma 2 che prevede un aumento percentualmente più alto della pena base pari al 66,67%; in tal senso si è espresso il supremo consesso Cass. pen., Sez. Un., 27 aprile 2017, n. 28953.

Orbene, avendo individuato la natura delle circostanze aggravanti in concorso, è opportuno considerare la peculiare disciplina prevista dall'art.